




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Il contratto di trasporto: inquadramento generale

Prof. Avv. Alessandra Romagnoli

Dipartimento di Scienze Giuridiche A.Cicu

FONTI NORMATIVE



INTEGRAZIONE TRA NORME CODICISTICHE

Art. 1 Codice della Navigazione

Comma 2:

“Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il **diritto civile**”



QUADRO NORMATIVO ATTUALE

Fonti normative internazionali

Fonti normative europee

Fonti normative nazionali



LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI NEL TRASPORTO DI PERSONE

- **Trasporto FERROVIARIO:**
 - **Convenzione di Berna** del 9 maggio **1980** relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), **modificata** dal **Protocollo di Vilnius** del 3 giugno **1999**
 - **Appendice A - CIV** (Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario di persone e loro bagagli)
- **Trasporto MARITTIMO: Convenzione di Atene** del 13 dicembre **1974** sul trasporto marittimo dei passeggeri e dei loro bagagli (PAL), **modificata** dal **Protocollo di Londra** del 1° novembre **2002**. Non ratificata dall'Italia ma applicata a livello europeo, ad opera del Regolamento UE n. 392/2009 del 23 aprile 2009
- **Trasporto AEREO: Convenzione di Montreal** del 28 maggio **1999** per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale



LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI NEL TRASPORTO DI COSE

- **Trasporto TERRESTRE: Convenzione di Ginevra** del 19 maggio **1956** concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, **modificata dal Protocollo di Ginevra** del 5 luglio **1978** (CMR)
- **Trasporto FERROVIARIO:**
 - **Convenzione di Berna** del 9 maggio **1980** relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), **modificata dal Protocollo di Vilnius** del 3 giugno **1999**
 - **Appendice B - CIM** (Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci)
- **Trasporto MARITTIMO:**
 - **Convenzione di Bruxelles** del 25 agosto **1924** sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, modificata dai Protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979 (Regole dell'Aja-Visby)
 - **Convenzione delle Nazioni Unite** dell'11 dicembre **2008** sui contratti per il trasporto internazionale di merci interamente o parzialmente per mare (Regole di Rotterdam), destinata a sostituire la Convenzione di Bruxelles del 1924 ma non ancora in vigore
- **Trasporto AEREO: Convenzione di Montreal** del 28 maggio **1999** per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale



FONTI NORMATIVE EUROPEE: LA TUTELA DEI PASSEGGERI - OBBLIGHI DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE

- **Reg. (CE) n. 261/2004** in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del **volo** o di ritardo prolungato
- **Reg. (UE) n. 1177/2010** relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano **via mare** e per **vie navigabili interne**
- **Reg. (UE) n. 181/2011** relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano con **autobus**
- **Reg. (UE) n. 2021/782** sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel **trasporto ferroviari**



FONTI NORMATIVE EUROPEE: LA TUTELA DEI PASSEGGERI DISABILI

- **Reg. (CE) n. 1107/2006** relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel **trasporto aereo**
- **Reg. (UE) n. 1177/2010** relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano **via mare e per vie navigabili interne**
- **Reg. (UE) n. 181/2011** relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano con **autobus**
- **Reg. (UE) n. 2021/782** sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel **trasporto ferroviari**

❖ I passeggeri disabili sono titolari del:

- **Diritto al trasporto**

- **Diritto di ricevere assistenza gratuita**



FONTI NORMATIVE EUROPEE: L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

- **Regolamento UE 15 luglio 2020, n. 1055** - Modifica dei Regolamenti n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada



FONTI NORMATIVE NAZIONALI

Trasporto pubblico locale

- **D.lgs. 9 novembre 1997, n. 422** - Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
- **Leggi regionali**

Autotrasporto di cose per conto terzi

- **Legge 6 giugno 1974, n. 298** - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
- **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 105)** - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997
- **D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395** - Attuazione della Direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della Direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
- **D.M. 28 aprile 2005, n. 161** - Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000, modificato dal D.Lgs. n. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci
- **D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286** - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore
- **Legge 4 aprile 2012, n. 35** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
- **Decreto Dirigenziale MIT 25 novembre 2011, n. 291** - Attività di autotrasportatore su strada, Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio
- **Circolare MIMS 13 maggio 2022, n. 3738** - Attuazione del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. numero 145 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada



DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Art. 1678 c.c. (Norma generale)

Contratto con cui il “vettore si obbliga a **trasferire**, verso corrispettivo, **persone o cose** da un luogo a un altro”



LE PARTI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Contratto **bilaterale**

Parti del contratto di
trasporto di persone



Vettore e passeggero


Parti del contratto di
trasporto di cose




Vettore e mittente



OBBLIGHI DEL VETTORE



OBBLIGHI ACCESSORI DEL VETTORE



OBBLIGHI DEL PASSEGGERO E DEL MITTENTE

Obbligo di pagamento del corrispettivo
del trasporto

- Salva differente previsione

Obbligo di cooperazione



1. ALCUNE PECULIARITÀ DEL TRASPORTO DI PERSONE



1.1. LE FATTISPECIE DEL TRASPORTO DI PERSONE



IL TRASPORTO ONEROSO

- **Caratterizzato dall'obbligo del passeggero di corrispondere il prezzo di trasporto**



IL TRASPORTO GRATUITO

- Caratterizzato dall'**assenza** di un **corrispettivo**
- **Disciplina identica** rispetto al trasporto oneroso

Applicazione delle medesime norme in tema di responsabilità del vettore: art. 1681, co. 3, c.c.; art. 413 c.nav.; art. 1.1 Conv. Montreal 1999



IL TRASPORTO AMICHEVOLE O DI CORTESIA

Assenza di un corrispettivo

Gratuito

- È un contratto
- Obbligo contrattuale di trasporto

Amichevole o di cortesia

- **Non è un contratto**
- Assenza di obbligo
- Trasferimento spontaneo, per ragioni di cortesia

Il trasporto amichevole o di cortesia *"è privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento"* (Cass. Civ., sez. III, 5 marzo 1990, n. 1700)



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL TRASPORTO GRATUITO

- **Interesse** “giuridicamente rilevante” del soggetto che organizza il trasporto (Trib. Perugia 18 luglio 1992)

“Perché sia configurabile il trasporto contrattuale gratuito e non già quello amichevole o di cortesia è necessario che il trasporto deve rispondere ad un interesse o ad un vantaggio giuridicamente apprezzabile (...)” (App. Perugia 28 maggio 1991)



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL TRASPORTO GRATUITO

❖ Interesse economico

Al trasporto gratuito “*corrisponde un interesse essenzialmente economico del vettore*” (Cass. Civ., sez. III, 5 marzo 1990, n. 1700)

- ❑ “È ravvisabile un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro (...)” (Cass. Civ., sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855)

- ❑ Rientra in tale fattispecie il fenomeno del “Car Pooling”



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL TRASPORTO GRATUITO

❖ Interesse personale all'altrui compagnia


"Nel trasporto gratuito - che, a differenza dal trasporto di cortesia, si traduce in un rapporto contrattuale - è presente in chi lo esegue un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, all'adempimento della prestazione di vettore: tale interesse può concretarsi anche nel godimento dell'altrui compagnia sempre che sia presente ed accertato l'elemento che in concreto abbia reso il godimento della compagnia condizionante l'assunzione dell'obbligo di trasportare" (Cass. Civ., sez. III, 5 luglio 1989, n. 3223)

"Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. Pertanto, nel caso di una gita turistica in automobile con amici e congiunti, il trasporto deve ritenersi gratuito (e quindi contrattuale), e non di mera cortesia, quando il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva ex art. 2727 c.c., che il vettore non avrebbe effettuato la gita se non avesse avuto la compagnia dei trasportati" (Trib. Napoli 25 ottobre 1997)



ESEMPI DI TRASPORTO AMICHEVOLE O DI CORTESIA

Il trasporto amichevole o di cortesia è ravvisabile *"qualora manchi un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore"* (Cass. Civ., sez. III, 1 agosto 1986, n. 4924)



Autostop



1.2. ALCUNI PROFILI GIURIDICI IN TEMA DI OBBLIGAZIONI DEL VETTORE DI PERSONE



IL MEZZO DI TRASPORTO

- **Obbligo di trasportare il passeggero**

- **Obbligo di utilizzare un**

Mezzo di trasporto

“Mezzo idoneo al
trasferimento”



Problematica giuridica



È mezzo di trasporto?

SEGUE: SOLUZIONI INTERPRETATIVE

- Opinione prevalente:
- L'ascensore **NON** è un mezzo di trasporto

Motivazioni

- Obbligo di trasferimento orizzontale
- Obbligo di affidamento del passeggero al vettore



IL TEMPO DI ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- Obbligo di trasferire il passeggero nel **rispetto del periodo di tempo convenuto**

Gli orari di arrivo riportati sul biglietto sono vincolanti?


- Gli orari sono solo **indicativi**
 - Tuttavia il vettore non può discostarsene in misura significativa
- Ritardo accettabile se inferiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo (Cass civ., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6446)



2. ALCUNE PECULIARITÀ DEL TRASPORTO DI COSE



IL RUOLO DEL “TERZO SOGGETTO” NEL TRASPORTO DI COSE



STRUTTURA BILATERALE DEL TRASPORTO DI COSE

- Il destinatario coincide con il mittente nei seguenti casi:

Trasloco

Trasferimento della merce presso una sede
secondaria della medesima realtà industriale



STRUTTURA TRILATERALE DEL TRASPORTO DI COSE

- Il destinatario è **diverso dal mittente** nel caso di:

correlato contratto di **compravendita** del bene da trasportare:



LA POSIZIONE GIURIDICA DEL DESTINATARIO

In caso di
coincidenza tra
mittente e
destinatario



È parte del contratto
di trasporto

In caso di scissione
tra mittente e
destinatario



NON è parte del
contratto di
trasporto, ma
soggetto “terzo”



IL TRASPORTO DI COSE COME CONTRATTO A FAVORE DI TERZO “CON QUALCHE VARIANTE”

- **Art. 1411 c.c., co. 2:**

Il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto “per effetto della stipulazione”

- **Art. 1689 c.c., co. 1:**

“I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”



LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

"Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto (...)" (Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11744)

"Il contratto di trasporto, qualora il destinatario sia diverso dal mittente, si atteggia come contratto a favore di terzo, nel quale la consegna delle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra la dichiarazione di volerne profittare prevista dall'art. 1411 c.c., con conseguente subentro del destinatario nei diritti ed obblighi del mittente" (App. Lecce 20 luglio 2022, n. 834; Trib. Milano 22 dicembre 2021, n. 10699)

"La sostituzione del destinatario al mittente nei diritti derivanti dal contratto di trasporto (tra i quali rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (...)" (Trib. Piacenza 13 ottobre 2022, n. 515)

Si deve "individuare la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal trasporto nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, convenzionale o legale, per il loro arrivo, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore" (Cass. Civ., sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3665)





ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Grazie per l'attenzione

Prof. Avv. Alessandra Romagnoli

Dipartimento di Scienze Giuridiche A. Cicu

a.romagnoli@unibo.it